


**Comune di Castagnole delle Lanze**

Via Ruscone 9

14054 Castagnole delle Lanze AT

Determina Dirigenziale  
Regione Piemonte  
n° 95 del 2 marzo 2000  
Cel. 335 381063  
Info.studiorisso@gmail.com  
marco.risso@alice.it  
www.studiorisso.com



## **VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

**Committente:**

**GEO Italy S.R.L.**

**Via Abbate 215, 14054 Castagnole delle Lanze (AT)**

**Per costruzione di fabbricato artigianale (3.500 mq)**

**DATA:** ELABORATO n.: 1

Via Abbate 215

5-11-20

**FIRME E TIMBRI:**

**PROGETTISTA:**

**P.A. MARCO RISSO**

**V. Verdi 6**

**14100 ASTI**



*M. Riso*

## 1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la valutazione di **IMPATTO ACUSTICO** ai sensi delle leggi e decreti:

- **n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"**
- **DPCM 14/11/1997 "Determinazione delle sorgenti sonore"**
- **DM 16/03/1998 "Rilevamento e misurazione inquinamento acustico"**
- **D.P.C.M. 5/12/1997 "REQUISITI ACUSTICI PASSIVI"**
- **LR n. 52 del 25/10/2000**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762**

In data venerdì 30 ottobre '20, il tecnico competente Marco Riso ha effettuato un sopralluogo presso il fabbricato di cui sopra per:

- effettuare indagine di impatto acustico, a conferma della classificazione acustica del Comune di Castagnole Delle Lanze e dei criteri differenziali previsti.
- Reperire il maggior numero d'informazioni per la presente relazione.

Zonizzazione acustica del Comune di Castagnole Delle Lanze **classe V**.

### **Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05**

#### **Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616**

#### **Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico**

- di approvare le linee guida regionali per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 così come individuate nell'allegato "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.

#### 1. PREMESSE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

Nel seguito il termine "opera o attività" è utilizzato per intendere tutte le tipologie di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

Qualora l'opera o attività rientri nel campo di applicazione del presente provvedimento (paragrafo 3), il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporta l'installazione o l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esercizio di attività rumorose. In proposito si richiama l'attenzione sulla necessità di considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o allo svolgimento dell'attività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto (unicamente a tal fine si è predisposto l'elenco esemplificativo e non esaustivo riportato in Allegato 1).

Esaminare l'impatto acustico in sede di progetto è indispensabile per ottemperare agli obblighi di legge e si rivela peraltro conveniente perché in tale fase si possono adottare soluzioni tecniche meno onerose (quali ad esempio una accurata disposizione di locali, macchine e impianti) rispetto a quelle di norma necessarie per realizzare il risanamento acustico in un momento successivo.

La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione dell'opera o attività e dall'analisi delle sorgenti sonore connesse ad essa, ma il suo esame non può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente: per una corretta valutazione è pertanto necessario caratterizzare il clima acustico ante-operam, comprensivo dei contributi di tutte le sorgenti sonore, preesistenti a quanto in progetto, che hanno effetti sull'area di studio. La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici prodotti dall'opera o attività in corrispondenza dei ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché indicare i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.

Qualora la normativa richieda di valutare il livello differenziale di immissione sonora, risulta di particolare importanza la caratterizzazione della rumorosità residua (ante-operam). In tal caso è necessario analizzare l'andamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto. La corretta valutazione previsionale del livello differenziale deve infatti porsi in condizioni di potenziale massima criticità del differenziale stesso, come definito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico).

Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate al paragrafo 3, sono adottati previo accertamento, mediante istruttoria della documentazione presentata, della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico.

## 2. DEFINIZIONI

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Area di studio: l'area di studio è la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l'esercizio dell'opera o attività in progetto e oltre la quale possono

essere considerati trascurabili. L'individuazione dell'area di studio può essere effettuata in modo empirico purché si basi su ipotesi cautelative, esplicitate nella documentazione presentata (paragrafo 4, punto 6). In casi dubbi essa può essere determinata in via analitica secondo le seguenti definizioni:

\* gli effetti della componente rumore nei confronti di un determinato ricettore sono trascurabili quando il rumore prodotto durante la realizzazione e l'esercizio dell'opera o attività in progetto nelle condizioni più gravose sotto il profilo acustico rientra nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e risulta inferiore al valore minimo della rumorosità residua presente nel tempo di riferimento considerato (diurno o notturno) presso lo stesso ricettore;

\* per valore minimo della rumorosità residua si intende il valore del livello statistico L90 valutato su base oraria con costante di tempo slow.

Per le altre definizioni si richiamano la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la citata legge regionale n. 52/2000 e i provvedimenti ad esse connessi.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

1. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);

2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

3. di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono pari-

menti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

#### **4. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:

**1.** descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

Attività aziendale:

L'area oggetto di intervento è ubicata in prossimità delle Strada Provinciale 23, Alba - Costigliole, (Via G. Abbate), ed è parte integrante di un'area produttiva esistente.

La Variante si rende necessaria per consentire lo sviluppo produttivo dell'azienda GEO ITALY S.r.l. con sede in Castagnole Delle Lanze, in quanto gli spazi coperti risultano insufficienti alle esigenze produttive.

Attualmente L'Azienda che produce attrezzature per l'agricoltura è in piena di fase di espansione produttiva e l'acquisizione di importanti commesse rendono indispensabile la realizzazione di circa 3.500 mq, di superficie coperta, da destinarsi a stoccaggio sia delle materie prime (semi lavorati) che del prodotto finito.

Principalmente le motivazioni relative alla richiesta di incremento di superficie, sono legate alla produzione di nuove macchine per il verde pubblico e per grandi estensioni di colture.

Il fabbricato in oggetto sarà realizzato come deposito.

**2.** descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;

Fabbricato artigianale con orari dalle 8,00 alle 19.

**3.** descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;

Il livello di emissione di rumori provenienti dalle macchine ed attrezzature e dalle attività umane risulta contenuto e rispondente ai livelli di emissione della classificazione acustica <60 dB.

**4.** descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;

Struttura con caratteristiche delle superfici opache e trasparenti senza accorgimenti relativi ai requisiti acustici passivi, trattandosi di fabbricato artigianale.

**5.** identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto (per la definizione di ricettore si rinvia alla definizione riportata al paragrafo 2);

Insedimento realizzato in classe IV, il fabbricato è confinante con altre attività artigianali.

Traffico veicolare medio, strada provinciale 23, mediamente con passaggi odi autoveicoli leggeri e pesanti di n° 7 al minuto, gommista e deposito di materiale edile, ricettore sensibile posto a ca. 330 m in posizione collinare.

**6.** planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.

**Planimetria del progetto**



VEDUTA AEREA (STATO DI FATTO)



VEDUTA AEREA (PROGETTO)

**Planimetria satellitare con misurazione in direzione del ricettore sensibile (abitazione)**





**Fabbricato artigianale**




**Ingresso principale**



Punto di misura  
(posteriore all'azienda)

7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;

**Classificazione Acustica:**



LEGENDA	
	Classe 1 : Aree particolarmente protette
	Classe 2 : Aree ad uso prevalentemente residenziale
	Classe 3 : Aree di tipo misto
	Classe 4 : Aree di intensa attività umana
	Classe 5 : Aree prevalentemente industriali
	Classe 6 : Aree esclusivamente industriali
	Aree agricole fittizie utilizzate per l'omogeneizzazione
	Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile
	Fascia A - distanza di 100 mt da linee ferroviarie
	Fascia B - distanza di 250 mt da linee ferroviarie
	Fasce cuscinetto Classe II

## PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il piano di zonizzazione acustica del comune di Castagnole Delle Lanze ha recepito l'area in oggetto in **classe IV**.

### VALORI DEI LIMITI DI EMISSIONE - Leq in dB(A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (art. 2)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO*	NOTTURNO**
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
<b>IV - Aree di intensa attività umana</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

\* = Periodo diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22:00

\*\* = Periodo notturno: dalle ore 22:00 alle ore 6:00

### TABELLA "C"

### VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (art. 3)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO*	NOTTURNO**
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
<b>IV - Aree di intensa attività umana</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

\* = Periodo diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22:00\*\* = Periodo notturno: dalle ore 22:00 alle ore 6:00

**8.** individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);


è stato eseguito un rilievo fonometrico per rilevare il clima acustico con le attività produttive in opera, installando lo strumento ad 1,8 m circa di altezza a 1 m dal confine in direzione del ricettore sensibile..

Le misure sono state condotte con fonometro integratore Solo Blu 01DB - 10145 tarato da Eurofins Torino Centro SIT autorizzato.

### Rilievo clima acustico della zona

File	dBTrait2.CMG			
Inizio	30/10/20 15:37:05			
Fine	30/10/20 16:02:09			
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq
#402	Leq	A	dB	55,9

### Time history



Decreto 16 marzo 1998	
File	dBTrait2.CMG
Ubicazione	#402
Sorgente	Ambientale
Tipo dati	Leq
Pesatura	A
Inizio	30/10/20 15:37:05
Fine	30/10/20 16:02:09
Tempo di riferimento	Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive	
Fattore correttivo KI	0,0 dBA
Componenti tonali	
Fattore correttivo KT	0,0 dBA
Componenti bassa frequenza	
Fattore correttivo KB	0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale	
Fattore correttivo KP	0,0 dBA
Livelli	
Rumore ambientale misurato LM	55,9 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP	55,9 dBA
Rumore residuo LR	
Differenziale LD = LA - LR	
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB	55,9 dBA

**Non sono presenti componenti impulsive e tonali.**

### Misure

Il rilievo strumentale ha condotto ai risultati riassunti nella tabella sottostante:

<b>PUNTI</b>	<b>[dB]</b>
<b>Rilievo acustico</b>	<b>55,9</b>

**9.** calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

## **VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO**

### **Valori limite differenziali di immissione**

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

**2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:**

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno

L'elaborazione strumentale evidenzia quanto segue:

**Trattandosi di VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, per i valori misurati, IL COMPLESSO DELLE ATTIVITA' potranno essere ricondotte entro i limiti previsti per il periodo diurno per una classe IV.**

**I risultati fonometrici, in ca. 35 minuti di misura, hanno dato risultati CHE CONFERMANO che l'attività di deposito preventivata, rientra oltre, nei parametri della classificazione acustica del Comune e rispettano anche quelli del criterio differenziale, così come definiti al punto 2 lettera a (se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno).**

**Quindi il parere è positivo essendo conforme ai parametri acustici della classe IV del Comune di Castagnole Delle Lanze.**

**10.**calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

Il fabbricato di 3.500 mq deve essere ancora realizzato.

**11.** descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è sup-

portata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

La realizzazione del fabbricato, calcolando la distanza dal ricettore sensibile (330 m), è contenuta come rumorosità entro i limiti della classificazione acustica.

**12.** analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, tale obiettivo non fosse raggiungibile;

come punto precedente (12).

**13.** programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

Se saranno richieste dal Comune, dall'A.R.P.A..

**14.** indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

## **Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Piemonte**

**(art. 2, commi 6 e 7, legge 26 ottobre 1995, n. 447)**

Data ultimo aggiornamento: 7/07/2020

Il seguente elenco è predisposto in attuazione dell' art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. Esso riporta tutti i nominativi dei tecnici riconosciuti dalla Regione Piemonte alla data dell'ultimo aggiornamento, ordinati per provincia, comune, cognome.

I dati personali utili al reperimento dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento e hanno fornito il consenso alla loro diffusione, sono riportati come indicati dagli interessati.

Le Regione non assume responsabilità in caso di errata trascrizione o di modifiche non comunicate.

COGNOME NOME	Atto n.	Data atto	Comune	Prov.	Telefono	Cellulare	E-MAIL
Risso Mar- co	D. D. 95	02- mar- 00	Asti	AT		335381063	marco.risso@alice.it

### 5. SEMPLIFICAZIONE

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 4.

Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico.

### 6. CASI PARTICOLARI

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.



## 7. VERIFICHE

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

### Allegato 1

#### SORGENTI SONORE E ATTIVITÀ RUMOROSE ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- i) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
- j) attrezzature e macchine da cantiere;
- k) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- l) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- m) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- n) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
- o) parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;
- p) flussi di traffico indotti da parcheggi e da poli attrattivi di persone;
- q) impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.

Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762

Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

## 1 ALLEGATI

### CARATTERISTICHE DEL FONOMETRO.

#### STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Tipo	Marca e Modello	N. di serie	Data Taratura
Fonometro integratore	Solo Blu 01DB	10145	18-05-20
Preamplificatore	01DB	10222	18-05-20
Microfono	01DB	10222	18-05-20
Calibratore	CAL01	04513260	21-05-20

La strumentazione è di classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99).

Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante calibratore (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia superiore a 0.3 dB) [Norma UNI 9432].

L'incertezza, di cui ogni misura è affetta (errore casuale), si ritiene compresa entro il margine di errore determinato dalla classe di precisione di cui è caratterizzato lo strumento di misura (intervallo +/- 0,7 dBA dovuto al contributo sia degli errori di precisione che di accuratezza).

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT 062 EPT.20.FON.131**  
*Certificate of Calibration*

- data di emissione <i>date of issue</i>	2020/05/18	<p>Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 062 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.</p> <p><i>This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 062 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.</i></p>
- cliente <i>customer</i>	COORDINAMENTO SICUREZZA S.a.s. Via G. Borello, 1/A 14100 - Asti (AT)	
- destinatario <i>receiver</i>	COORDINAMENTO SICUREZZA S.a.s. Via G. Borello, 1/A 14100 - Asti (AT)	
- richiesta <i>application</i>	Ordine	
- in data <i>date</i>	2020/03/04	
<u>Si riferisce a</u> <i>Referring to</i>		
- oggetto <i>item</i>	fonometro	
- costruttore <i>manufacturer</i>	01dB	
- modello <i>model</i>	SOLO / MCE 212	
- matricola <i>serial number</i>	10145 / 45027	
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2020/05/11	
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2020/05/18	
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	/	

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Per il Responsabile del Centro  
*For Head of the Centre*

Per. Ing. Flavio Dolce

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 062 EPT.20.CAL.138  
Certificate of Calibration

- data di emissione  
date of issue 2020/05/21

- cliente  
customer COORDINAMENTO SICUREZZA S.a.s.  
Via G. Borello, 1/A  
14100 - Asti (AT)

- destinatario  
receiver COORDINAMENTO SICUREZZA S.a.s.  
Via G. Borello, 1/A  
14100 - Asti (AT)

- richiesta  
application Ordine

- in data  
date 2020/03/04

Si riferisce a  
Referring to

- oggetto  
item calibratore

- costruttore  
manufacturer LARSON DAVIS

- modello  
model CAL 200

- matricola  
serial number 7631

- data di ricevimento oggetto  
date of receipt of item 2020/05/19

- data delle misure  
date of measurements 2020/05/21

- registro di laboratorio  
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 062 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 062 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Per il Responsabile del Centro  
For Head of the Centre

Per. Ind. Flavio Dolce